

*Separazione tra coniugi e coesistenza delle pronunce di addebito e di risarcimento del danno*

Tribunale di Cremona, 27 marzo 2014. Presidente Antonia Gradi. Estensore Maria Marta Cristoni.

**Separazione giudiziale dei coniugi – coesistenza di addebito e risarcimento del danno – quantificazione del danno – liquidazione equitativa**

*In caso di separazione tra coniugi possono coesistere la pronuncia di addebito e risarcimento del danno, considerati i presupposti e le finalità differenti. Il comportamento doloso o colposo del coniuge che incide su beni essenziali della vita produce un danno ingiusto ex art. 2 Cost., art. 2043 c.c. e 2059 c.c. (nella specie consistente in un peggioramento delle condizioni di vita caratterizzate da incertezza precarietà e sofferenza, aggravate dalla presenza di due figli minori conviventi e dallo stato di disoccupazione ed una lesione del diritto fondamentale all'onore ed al decoro) e dà diritto al risarcimento, la cui domanda può essere proposta anche nel giudizio di separazione e che, in mancanza di parametri oggettivi cui ancorare la determinazione del quantum del risarcimento del danno non patrimoniale (complessivamente inteso, sebbene derivante da plurime condotte illecite), va liquidato ai sensi dell'art. 1226 c.c.*

*(Massima a cura di Maria Marta Cristoni - Riproduzione riservata)*

**MOTIVAZIONE**

La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunciata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal fallimento del tentativo di conciliazione innanzi al Presidente del Tribunale, che dal tenore degli atti difensivi delle parti, che riconoscono l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale.

**SUL REGIME DI AFFIDO**

Con ricorso notificato in data 27.07.2009 il sig. C. chiedeva che venisse pronunciata la separazione dei coniugi con affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori e collocazione degli stessi presso la madre insieme al figlio maggiorenne; si rendeva altresì disponibile a versare la somma mensile di € 800,00, quale contributo per il mantenimento di figli e moglie e ad assegnare a quest'ultima la casa coniugale.

La sig.a T. domandava invece l'affido esclusivo dei minori.

Veniva disposta in sede presidenziale CTU onde verificare la capacità genitoriale delle parti.

La relazione peritale evidenziava “ la capacità della signora di relazionarsi con empatia e spontaneità con il figlio più piccolo A., attraverso il gioco e la complicità di S. in un clima di serenità” mentre “dell'interazione della figura paterna con i figli minori, S. e A., rileva un comportamento

autorevole, ma quasi privo di esternalizzazioni di affetto e di reciproca confidenza”.

Il CTU concludeva ritenendo opportuno un regime di affido condiviso dei minori.

Con ordinanza del 23.12.2010, il Presidente adottava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “Autorizza i coniugi a vivere separatamente con l’obbligo del reciproco rispetto; dispone l’affido condiviso dei figli minori S. e A. con collocamento presso la madre, con facoltà del padre di vederli e tenerli con sé, con le indicazioni di cui in motivazione, due pomeriggi alla settimana, indicativamente il martedì e il giovedì, dalle ore 17:30 alle ore 21:00 ed a fine settimana alterni, dalle ore 12:00 del sabato alle ore 19:00 della domenica, compatibilmente con le esigenze dei minori; alternativamente il giorno di Pasqua e il lunedì dell’Angelo, il 24 e il 25 dicembre, il 31 dicembre e il 1 gennaio; dispone l’assegnazione, in godimento, della casa coniugale e degli arredi alla moglie perché la abiti con i figli; pone a carico del ricorrente un assegno mensile di complessivi € 1.200,00 (€ 400,00 per il mantenimento di ciascun figlio minore ed € 400,00 per il mantenimento della moglie), da versare entro il giorno cinque, oltre alla quota del 70% delle spese straordinarie sanitarie, scolastiche e ludico-sportive relative ai figli. L’importo dell’assegno è annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat”.

Come emerso dall’espletata istruttoria, il sig. C. tuttavia non provvedeva al mantenimento della famiglia, non adempiva agli obblighi contributivi posti a suo carico dal Tribunale mostrando con ciò un disinteresse nei confronti dei minori.

Il C. inoltre, dopo l’abbandono del tetto coniugale, teneva in più occasioni condotte persecutorie nei confronti della sig.a T..

Con provvedimento del Questore di Cremona in data 5.12.2009 il ricorrente veniva infatti ammonito a “desistere da atteggiamenti persecutori e vessatori, anche sotto forma di minaccia e molestia, comportamenti alla parte offesa un disagio psichico, nonché un ragionevole senso di timore” (doc. 30 resistente).

Nonostante ciò, come riferito da parte resistente, il C. non si asteneva da detti comportamenti, facendo intervenire in più occasioni le forze dell’ordine: per tali fatti pendono i seguenti procedimenti penali n. 1300-2010 n.r. mod. 21 (doc.69) n. 571-11r.g.n.r. mod. 21 (doc.70) n. 91-10r.g.n.r. mod 21 bis (doc. 71).

Tali condotte determinavano nella sig.a T. l’insorgere di una patologia ansiosa; il medico curante certificava infatti che “Recente trauma da percosse alla spalla destra ed al collo, trauma cranico. Attualmente accusa ancora cefalea e dolenzia al collo con limitazione dei movimenti del capo. Presenta inoltre uno stato ansioso caratterizzato da cardiopalmo, sensazione di oppressione al torace e paure. Presenta un aspetto deperito (riferisce calo ponderale di circa 10 kg in pochi mesi). Riferisce insonnia con difficoltà all’addormentamento e frequenti risvegli notturni” (doc. 22).

Alla luce di tali circostanze, ritiene il Collegio allo stato maggiormente corrispondente all’interesse dei minori l’affido esclusivo alla madre, con facoltà per il padre di vederli secondo le modalità già stabilite in sede di provvedimenti provvisori.

**SUL MANTENIMENTO DEI FIGLI MINORI**

Deve inoltre disporsi, su richiesta concorde delle parti, l'assegnazione della casa coniugale alla sig.a T. F. affinché la abiti con i due figli minori. Appare inoltre congruo l'importo stabilito dalle parti a titolo di mantenimento in favore dei due figli minori da porsi a carico del sig. C., pari ad € 800,00 mensili, come peraltro già disposto dal Presidente in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti.

**SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DELLA MOGLIE**

Con riferimento all'assegno di mantenimento richiesto dalla sig. T. si precisa che quest'ultima veniva assunta dalla M. s.r.l. in data 1.10.1981 e rassegnava le dimissioni il 30.08.1991 per accudire il figlio R., nato il 20.12.90 e la famiglia, come richiesto dal marito (doc. 38 resistente).

Durante i ventuno anni di matrimonio la sig. T. si dedicava alla famiglia e alla cura e crescita dei figli e collaborava con il marito nella gestione dell'azienda.

Queste circostanze sono state documentate e confermate durante l'esperita istruttoria. La teste V. ha riferito sub. 24): "non so quanto denaro il C. mettesse a disposizione della moglie. So che la T. non lavorava, pur avendo tre figli, i figli facevano sport, lei andava ogni settimana dal parrucchiere". Sub. 25): "so che tutti gli anni in estate andavano in vacanza, ricordo la Sardegna." Sub. 26): "confermo, la T. si è dimessa dal lavoro per seguire i figli."

L'elevato tenore di vita goduto in costanza di matrimonio come descritto da parte resistente, grazie al solo reddito da lavoro autonomo percepito dal marito, non è stato poi oggetto di specifica contestazione da parte del sig. C. (art. 115 c.p.c.) e ha trovato conferma nella documentazione prodotta da parte resistente (estratti di conto corrente, investimenti assicurativi, acquisti di autovetture, finanziamenti, viaggi all'estero), come peraltro già rilevato con ordinanza ex art. 708 cpc "Operata una seppur sommaria valutazione ponderata delle condizioni economiche dei coniugi, emerge che il ricorrente è l'unico percettore di reddito del nucleo familiare, ove si escluda il modesto reddito di € 560,00 mensili percepito dal figlio minore R.. Le sue dichiarazioni dei redditi sono palesemente inattendibili; diversamente egli non potrebbe essere in grado di versare alla moglie l'importo mensile di € 800,00 che ha offerto e che non può essere ritenuto adeguato."

Lo stato di disoccupazione protratto nel tempo, l'età e le condizioni di salute della sig.a T. (come documentate in atti) nonché le esigenze della prole rendono inoltre altamente improbabile il reperimento da parte della resistente di una attività lavorativa per provvedere al proprio mantenimento e a quello dei figli.

Infine, l'asserito peggioramento della condizione economica del sig. C., è rimasta priva di riscontro e, pertanto, in mancanza di ulteriori elementi di valutazione deve, allo stato, trovare conferma quanto disposto in sede presidenziale, ossia l'obbligo del sig. C. di provvedere al mantenimento della moglie mediante la corresponsione di un assegno mensile pari ad € 400,00.

**SUL SEQUESTRO CONSERVATIVO DISPOSTO IN CORSO DI CAUSA**

La sig.a T. depositava in corso di causa un ricorso per sequestro conservativo dell'immobile, in proprietà dei coniugi, sito in P. e contraddistinto al NCEU di P. fino alla concorrenza della somma di €.

300.000,00, e ciò al fine di assicurare le ragioni creditorie della famiglia in ordine agli obblighi del C..

All'udienza del 6.6.2010 nel procedimento r.g.n. 1353-1/09 accertata l'inadempienza del C., il quale ammetteva "di essere inadempiente nel versamento dell'assegno, così come riportato nel ricorso", il Tribunale di Crema disponeva il sequestro della sua quota di proprietà della casa coniugale.

Il sequestro conservativo in oggetto, avendo la sola funzione di garantire l'adempimento degli obblighi patrimoniali stabiliti dal giudice ai sensi dell'art. 156 co. 4 c.c., deve trovare conferma, a fronte del reiterato inadempimento degli obblighi di mantenimento incombenti sul sig. C., mai smentito dal ricorrente, il quale, infatti, come accertato con sentenza n. 660/2011 (doc. 68 resistente) del Tribunale di Crema ha fatto mancare i mezzi di sussistenza alla moglie e ai figli minori A. e S.

#### SULL' ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE

Entrambe le parti domandavano l'addebito della separazione.

Le condotte asseritamente tenute da parte resistente come denunciate dal sig. C. sono tuttavia rimaste prive di valido riscontro.

L'esperita istruttoria orale e documentale ha confermato invece quanto affermato dalla sig.a T. e in particolare le violazioni dell'art. 143 c.c. poste in essere dal ricorrente in relazione ai doveri scaturenti dal matrimonio.

In ordine all'obbligo di coabitazione: è emerso che il sig. C. si è allontanato dalla casa coniugale in data 08.03.2009 senza più farvi ritorno con decisione improvvisa ed unilaterale. I testi escussi hanno confermato la circostanza riferendo: V.: sub. 1) "La sera del 8 marzo la T. è venuta a casa mia e mi ha raccontato che il C. aveva preso le sue cose e ne era andato di casa. Io l'ho accompagnata dai Carabinieri" sub 2) "So che dal 8 marzo non è più rientrato in casa se non per prendere le sue cose quando la moglie e i figli non c'erano. La T. insieme a me ha provato a contattare il C. telefonicamente, ma lo stesso risultava irraggiungibile; non rispondeva neppure ai fax".

C. R. sul capitolo sub 5 della memoria del ricorrente: "Non è vero; mio padre semplicemente è entrato in casa e ha preso le sue cose andandosene"

Come ribadito dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, l'allontanamento dalla residenza familiare, ove attuato unilateralmente dal coniuge, senza una valida ragione e senza il consenso dell'altro coniuge, di per sé costituisce violazione di un obbligo matrimoniale e conseguentemente causa di addebito della separazione poiché porta all'impossibilità della coabitazione, obbligo e presupposto stesso di un rapporto matrimoniale. (Cass. n. 2059 del 14.02.2012 ).

Fornita la prova che il sig. C. abbandonava la residenza familiare senza aver proposto domanda di separazione personale, non deve ulteriormente essere dimostrata l'incidenza causale di quel comportamento illecito sulla crisi del matrimonio, implicando esso la cessazione della convivenza e degli obblighi ad essa connessi, e gravando sull'altra parte l'onere di offrire la prova contraria, che quel comportamento fosse giustificato dalla preesistenza di una situazione d'intollerabilità della coabitazione.

Il C. non ha fornito prova alcuna delle ragioni giustificatrici di un siffatto comportamento.

Sull'obbligo di fedeltà, è emerso che il ricorrente abbandonava la famiglia e la casa coniugale per andare a vivere dapprima presso il motel Sporting e poi in un appartamento a C. con la sua amante. La circostanza è stata confermata dal teste S. il quale nella sua relazione investigativa (doc.6 resistente) riferisce che la sig.a O. era solita recarsi nella stanza 39 del motel S., e dalla stessa O. sub 6) "... Io ho condiviso con il C. l'appartamento di C. dall'estate 2009..." .

La moglie ed i figli scoprivano in modo casuale che il sig. C. intratteneva, da anni, una relazione extraconiugale con la sig.a O. che in passato aveva svolto le mansioni di impiegata proprio presso la ditta del ricorrente.

Dalla documentazione rinvenuta presso la casa coniugale e confermata da tutti i testi escussi è emerso che il tradimento della moglie ed il rapporto extra coniugale con la O. risalivano al 2006. La circostanza emerge in particolare dalle fatture dell'Hotel M. e Santa Monica Beach (doc. 34) intestate al ricorrente, ma con domicilio presso l'abitazione dell'epoca della O. in R. (doc.32 e 33), dalla transazione bancaria dove risulta che il C. pagava con la carta di credito appoggiata presso la BCC di D., la prenotazione del volo effettuata via internet attraverso il sito [www.Expedia.it](http://www.Expedia.it) (doc. 4) e il parcheggio dell'auto a Malpensa (doc. 5), come confermato dalla stessa O. Sub. 15): "E' vero nel maggio 2009 ho accompagnato il C. a New York".

Ulteriore riscontro di tali circostanze lo si rinviene nelle parole del figlio R. riportate nella perizia della CTU a pag. 8 "Verso papà provo tanta rabbia, perché non mi è mai stato vicino ... dopo l'8 marzo, abbiamo scoperto che mio padre andava in hotel e ristoranti di alta classe con la sua compagna e in America con lei, invece di portare noi che ce lo aveva promesso".

Occorre in proposito sottolineare, come correttamente rilevato da parte resistente che, la reiterata violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale, tanto più se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, rappresenta una violazione particolarmente grave di tale obbligo, che determina l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e rappresenta la causa della separazione personale dei coniugi e costituisce circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile (Cass. 24.10.2005 n. 20536).

Tali circostanze anche singolarmente analizzate sono sufficienti a supportare la domanda di pronuncia di separazione con addebito a carico del sig. C.

#### SULLA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO

La sig.a T. domanda inoltre il risarcimento del danno patito in conseguenza delle reiterate violazioni degli obblighi di solidarietà coniugale ex artt. 143 c.c., 2043 c.c., 2059 c.c. ed art. 2 Cost. nonché il risarcimento del danno conseguente all'elusione dei provvedimenti presidenziali stabiliti con ordinanza del 23.12.2009 (c.d. danno endofamiliare).

Occorre in proposito evidenziare che nel caso di specie è stata fornita prova, come visto, della violazione da parte del sig. C. degli obblighi scaturenti dal matrimonio, dell'obbligo di fedeltà, di coabitazione e di assistenza morale e materiale.

Non rilevano invece nel presente giudizio le condotte "persecutorie" tenute dal C. nei confronti della moglie dopo l'abbandono del tetto coniugale, oggetto dei pendenti procedimenti penali.

In merito poi alla denunciata elusione dei provvedimenti presidenziali, è emerso che il ricorrente dal momento in cui lasciava la casa coniugale non ha più provveduto al mantenimento di moglie e figli, limitandosi a corrispondere solo ogni tanto delle somme insufficienti al mantenimento della famiglia. La condotta del C. è ancor più grave se si considera che la T. non aveva una attività lavorativa o altra fonte di reddito. La circostanza è stata confessata dallo stesso C. nel sub procedimento r.g. n. 1353-1/09 “Ammetto di essere inadempiente nel versamento dell’assegno, così come riportato nel ricorso” e confermata anche dal figlio R.:sub 22) “ho sentito mio padre rifiutare di acquistare il farmaco in un colloquio con mia madre durante il quale mia madre gli aveva consegnato la ricetta” e sub 49) “Dopo l’allontanamento del tetto coniugale il C. non ha più provveduto a pagare le bollette e quindi la linea telefonica è stata staccata”.

La responsabilità penale ex art. 570 c.p. del ricorrente è stata accertata da questo Tribunale con la sentenza del 5.01.2012 n. 660/2011 (doc. 68), con la quale il C. veniva condannato per aver abbandonato il domicilio domestico ed aver fatto mancare i mezzi di sussistenza alla moglie e ai figli A. e S..

L’aver fatto mancare ai figli ed alla moglie i mezzi di sostentamento non appare poi frutto di una situazione di indigenza del C., la cui attività lavorativa gli ha consentito di mantenere un elevato tenore di vita, come già in precedenza rilevato.

Per far fronte alle esigenze di sostentamento proprie e dei figli la sig.ra T. è stata inoltre costretta a chiedere aiuto a parenti e amici.

R. C. ha riferito: Sub 17) “E’ vero. Mia nonna ci ha ospitato e comprava da mangiare per noi molto spesso sia per il pranzo che per la cena. Preciso che tutt’ora i miei due fratelli e mia mamma vanno a mangiare da mia nonno pressoché tutti i giorni; io vado la sera perché a pranzo sono al lavoro” Sub 19) “E’ vero, me lo ha detto mia madre e ho visto direttamente c dare dei soldi a mia madre”.

Ciò premesso, osserva il Collegio che, in caso di separazione tra coniugi possono sicuramente coesistere la pronuncia di addebito e risarcimento del danno, considerati i presupposti e le finalità differenti. E’ questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 1° giugno 2012, n. 8862. Il comportamento doloso o colposo del coniuge che incide su beni essenziali della vita produce un danno ingiusto ex art. 2 Cost., art. 2043 c.c. e 2059 c.c. e dà diritto al risarcimento.

Le condotte illecite mantenute dal sig. C., come sopra descritte, in violazione degli obblighi scaturenti dal matrimonio (art. 143 c.c.) e di assistenza familiare (penalmente sanzionate ex art. 570 c.p.) hanno procurato alla sig.a T. un danno (c.d. evento) di natura non patrimoniale consistente in un peggioramento delle condizioni di vita caratterizzate da incertezza precarietà e sofferenza (aggravate dalla presenza di due figli minori conviventi e dallo stato di disoccupazione) ed una lesione del diritto fondamentale all’onore ed al decoro, con conseguente diritto al risarcimento.

In mancanza di parametri oggettivi cui ancorare la determinazione del quantum del risarcimento del danno non patrimoniale (complessivamente inteso sebbene derivante da plurime condotte illecite), occorre fare ricorso ad una valutazione equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c..

Tenuto conto della natura, entità, della durata degli illeciti nonché delle altre circostanze del caso concreto (durata del matrimonio, presenza di prole minorenni, stato di disoccupazione della resistente), come emerse in corso di causa, il Collegio reputa congruo liquidare a titolo di risarcimento in favore di parte resistente la complessiva somma di € 10.000,00.

Infine, in merito alla domanda di scioglimento della comunione legale tra i coniugi, formulata da parte resistente, osserva il Collegio che la medesima è inammissibile non potendo costituire oggetto del presente giudizio di separazione.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, sono poste definitivamente a carico di entrambe le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Cremona, definitivamente decidendo nella causa promossa da C. C. nei confronti di T. F. con ricorso depositato in data 9 luglio 2009,

1) pronunzia la separazione personale fra i coniugi C. C., nato a ., nata a ., unitisi in matrimonio con rito concordatario in P., con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di P. dell'anno 1988, parte II, serie A, numero 8, con addebito al marito.

Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;

2) assegna in godimento la casa familiare con gli arredi ivi presenti alla sig.a T. F., che continuerà ad abitarla con i figli;

3) affida i figli minori S. e A. C., in via esclusiva, a T. F., con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé due pomeriggi alla settimana indicativamente il martedì ed il giovedì dalle ore 17:30 alle ore 21:00 ed a fine settimana alterni, dalle ore 12,00 del sabato alle ore 19:00 della domenica, salvo diverso accordo tra i genitori e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori nonché alternativamente il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo, il 24 e il 25 dicembre, il 31 dicembre e il 1 gennaio;

4) pone a carico del ricorrente un assegno mensile di complessivi € 1.200,00 (€ 400,00 per il mantenimento di ciascun figlio minore ed € 400,00 per il mantenimento della moglie), da versare alla sig.a T. entro il giorno cinque di ogni mese, oltre alla quota del 70% delle spese straordinarie sanitarie, scolastiche e ludico-sportive relative ai figli. L'importo dell'assegno è annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;

5) conferma il sequestro conservativo disposto in data 12.07.2010 della quota di proprietà di C. C. dell'immobile sito in P., Via . a garanzia dell'adempimento degli obblighi di mantenimento sul medesimo gravanti;

6) condanna C. C. al pagamento della somma pari ad € 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno in favore di T. F. per i titoli di cui in parte motiva;

7) respinge ogni altra domanda tra le parti.

8) Condanna C. C. al pagamento delle spese processuali, anche del subprocedimento relativo al sequestro conservativo, in favore di T. F., che liquida in complessive € 7.500,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge;

9) pone definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna le spese di CTU come liquidate in corso di causa.  
Così deciso in Cremona nella Camera di Consiglio in data 27 marzo 2014.

IL PRESIDENTE

Dott. Antonia Gradi

ILGIUDICE RELATORE

Dott. Maria Marta Cristoni